

N. 01986/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00724/2012 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 724 del 2012, proposto da:
GIOVANNA ANNY LOCATELLI, rappresentata e difesa dagli avv.ti
Vittorio Angiolini, Marco Cuniberti e Luca Formilan, con domicilio
eletto presso lo studio del primo in Milano, Via Chiossetto n. 14;

contro

COMUNE DI CORBETTA, in persona del Sindaco p.t., non costituito;

nei confronti di

PROVINCIA DI MILANO, in persona del Presidente p.t., non
costituita;

per l'annullamento

dell'ordinanza di demolizione opere difformi emessa n. 1 del 25 gennaio
2012 dal Comune di Corbetta.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 maggio 2013 il dott. Stefano Celeste Cozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. La sig.ra Giovanna Anny Locatelli, odierna ricorrente, è proprietaria di un fabbricato, adibito a deposito, situato nel territorio del Comune di Corbetta.
 2. In data 25 ottobre 2010, la stessa ha presentato al predetto Comune una SCIA finalizzata alla realizzazione di opere di risanamento e consolidamento del suddetto fabbricato.
 3. Con provvedimento del 25 gennaio 2012, il Comune di Corbetta, rilevata la difformità delle opere eseguite rispetto a quelle indicate nella SCIA, ha ingiunto la loro demolizione.
 4. Avverso tale provvedimento è diretto il ricorso in esame.
 5. L'Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.
 6. La Sezione, con ordinanza n. 570 del 27 aprile 2012, ha accolto l'istanza cautelare.
 7. La ricorrente, in prossimità dell'udienza di discussione del merito, ha depositato memoria insistendo nelle proprie conclusioni.
 8. Tenutasi la pubblica udienza in data 2 maggio 2013, la causa è stata trattenuta in decisione.
- L'interessata si affida ai seguenti motivi.
9. Con il primo mezzo rileva che le opere eseguite in difformità dalla SCIA sarebbero di lieve entità e sarebbero prive di incidenza dal punto di vista paesaggistico; e che per questo motivo l'Amministrazione non potrebbe ingiungerne la demolizione ma potrebbe tutt'al più applicare una sanzione pecuniaria, anche considerando che la prima comporterebbe quale conseguenza indefettibile la demolizione

dell'intero fabbricato.

10. Con il secondo motivo la parte denuncia la contraddittorietà del provvedimento nella parte in cui, in un primo momento, qualifica l'abuso realizzato quale nuova costruzione e, successivamente, lo qualifica quale intervento di ristrutturazione edilizia. La stessa parte rileva inoltre l'erroneità di quest'ultima qualificazione dovendosi a suo dire ritenere che le opere abusive di cui è causa vadano senz'altro ascritte alla categoria della ristrutturazione edilizia. A tal proposito l'interessata soggiunge che qualora il Comune avesse applicato il regime sanzionatorio riservato a tale ultima categoria di interventi, si sarebbe dovuta ingiungere, in luogo della demolizione, il pagamento di una sanzione pecuniaria.

11. I motivi possono essere trattati congiuntamente.

12. In base al primo comma dell'art. 33 del TUE, colui che realizza interventi di ristrutturazione edilizia in totale difformità dal permesso di costruire rilasciato, è tenuto a rimuoverli o demolirli e, in ogni caso, a rendere gli edifici sui cui gli interventi stessi sono stati realizzati conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistico-edilizi, e ciò entro un congruo termine stabilito dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale con propria ordinanza.

13. Aggiunge poi il comma secondo dello stesso articolo che “qualora, sulla base di motivato accertamento dell'ufficio tecnico comunale, il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile, il dirigente o il responsabile dell'ufficio irroga una sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento di valore dell'immobile, conseguente alla realizzazione delle opere”.

14. E' opinione del Collegio che l'alternativa sanzione pecuniaria, di cui al secondo comma dell'art. 33 cit., sia prevista non in ragione delle

condizioni dei responsabili dell'abuso e/o proprietari, ovvero della gravosità e/o onerosità degli interventi di rimessione in pristino, bensì unicamente per l'ipotesi di pregiudizio alla statica della parte legittima dell'edificio che, per effetto della demolizione di quella abusiva, potrebbe determinarsi (cfr. TAR Lazio Roma, sez. sez. I, 4 marzo 2009 n. 2248).

15. Va in proposito precisato che eventuali problemi di statica vanno valutati nel momento in cui i lavori di ripristino sono ultimati e che, quindi, l'autore dell'abuso non può invocare, al fine di ottenere l'applicazione della misura pecuniaria, la necessità di demolire anche parti non abusive qualora ciò sia necessario a rendere l'edificio conforme agli strumenti urbanistico-edilizi vigenti e qualora tali parti possano poi essere ripristinate senza pregiudizio per la statica dell'immobile.

16. Ciò premesso va osservato che, nel caso concreto, è vero che la rimessa in pristino dell'edificio potrebbe richiedere la demolizione dell'intero tetto, ma è anche vero che una volta accorciati i muri perimetrali (l'abuso infatti consiste nella realizzazione di muri perimetrali di lunghezza maggiore rispetto a quella assentita) il tetto potrà essere agevolmente ricostruito, e che, una volta fatto ciò, nessun problema di statica si porrebbe.

17. Non hanno rilievo poi la circostanze che l'abuso realizzato non avrebbe incidenze paesaggistiche e che, comunque, questo sarebbe di lieve entità.

18. L'applicazione della misura ripristinatoria di cui al primo comma dell'art. 33 non richiede infatti che l'abuso abbia incidenza paesaggistica. Inoltre, l'abuso nel concerto realizzato, per stessa ammissione di parte ricorrente, supera il margine di tollerabilità (pari al 2 per cento delle misure progettuali) stabilito dall'art. 34, ultimo comma, del TUE,

introdotta dall'art. 5, comma 2, lett. a), n. 5), del d.l. 13 maggio 2011, n. 70; sicché esso non può considerarsi irrilevante.

19. Neppure ha rilievo la circostanza che nel provvedimento impugnato sia stato richiamato l'art. 31 del TUE in luogo dell'art. 33 e che, in un passaggio, lo stesso provvedimento qualifichi l'intervento realizzato quale intervento di nuova costruzione.

20. Va invero osservato che dalla lettura complessiva del provvedimento si può agevolmente inferire che il Comune intimato ha correttamente descritto l'abuso realizzato senza incorrere in alcun travisamento dei fatti; e che la sanzione applicata, per le ragioni sopra illustrate, è quella corretta in relazione alla fattispecie concreta.

21. Per queste ragioni il ricorso deve essere respinto.

22. Nulla per le spese non essendosi l'Amministrazione intimata costituita in giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 2 maggio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Angelo De Zotti, Presidente

Stefano Celeste Cozzi, Primo Referendario, Estensore

Concetta Plantamura, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 26/07/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)